

Dipartimento di Impresa e Management

Cattedra di Revisione Aziendale

**ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI REVISIONE E INCARICHI
DI REVISIONE SU ENTI DI INTERESSE PUBBLICO: IL
CASO EEMS ITALIA S.P.A.**

RELATORE

Prof. Fabio Fortuna

CANDIDATO

Benedetta Pierangeli

Matr. 646591

CORRELATORE

Prof. Fabrizio Di Lazzaro

ANNO ACCADEMICO 2013/2014

Sommario

EVOLUZIONE STORICO - NORMATIVA DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE IN ITALIA.....	4
1.1 Nascita e disciplina del concetto di revisione	4
1.2 Il Testo Unico della Finanza	4
1.3 La riforma del diritto societario	4
1.4 Il D.lgs. n. 39/2010.....	5
1.5 Il Decreto Legge n.5/2012.....	5
LE SOCIETA' DI REVISIONE: STRUTTURA, ATTIVITA' E FASI DEL PROCESSO	6
2.1 Il contesto normativo ante e post D.lgs. 39/2010.....	6
2.2 Le Big Four	6
2.3 Organizzazione e assetto interno delle società di revisione	7
2.4 Processo di revisione.....	7
2.4.1 Accettazione/rinnovo dell'incarico	8
2.4.2 Pianificazione del lavoro	8
2.4.3 Preparazione del programma di revisione	8
2.4.4 Esecuzione delle procedure di revisione	9
2.4.5 Documentazione del lavoro svolto ed eventuali aggiustamenti	9
2.4.6 Espressione del giudizio professionale di revisione	9
2.5 Punti di forza e debolezza dell'attività delle società di revisione	10
INCARICHI DI REVISIONE SU ENTI DI INTERESSE PUBBLICO.....	11
3.1 Enti di Interesse Pubblico: definizione e riferimenti normativi	11
3.2 Disposizioni speciali in materia di revisione.....	12
3.2.1 Indipendenza, audit firm rotation e partner rotation.....	12
3.2.2 Relazione di trasparenza.....	12
3.2.3 Comitato per il controllo interno e la revisione contabile	13
3.2.4. Ulteriori disposizioni: controllo della qualità e vigilanza	13
3.3 Giudizio della società di revisione su EIP in assenza del presupposto di continuità aziendale: il caso EEMS Italia S.p.A.....	13
3.3.1 Società quotate e crisi finanziaria.....	14
3.3.2 Continuità aziendale e documenti a supporto della revisione	14
3.3.3 Relazione di revisione: incertezze significative e richiami di informativa	15
3.3.4 Il caso Eems Italia SpA	16
3.3.5 Prospettive di <i>performance</i> per le società quotate italiane	16
CONCLUSIONI.....	17
BIBLIOGRAFIA.....	18

INTRODUZIONE

La revisione legale dei conti consiste in un insieme ordinato di verifiche periodiche sulla regolare tenuta della contabilità sociale e rappresenta un complesso apparato normativo volto a riscontrare la ragionevolezza dei valori di bilancio e la loro effettiva corrispondenza con la realtà societaria.

Il presente elaborato si propone di analizzare gli aspetti maggiormente rilevanti della nuova revisione legale dei conti, in particolare andando a concentrare l'attenzione sui due macro - argomenti che ne costituiscono il nucleo: l'operato delle società di revisione e gli incarichi di revisione su Enti di Interesse Pubblico.

Nella prima parte del lavoro verrà esposto un dettagliato *excursus* legislativo dell'attività di *auditing* in Italia, a partire dalle origini del concetto fino ad arrivare all'ultimo rilevante intervento normativo ravvisabile nel già citato D. Lgs. n. 39/2010.

Il secondo capitolo sarà interamente dedicato all'esercizio della complessa attività di *auditing*, analizzata dal punto di vista delle sole società di revisione; l'attenzione, in particolare, verrà posta sulle cosiddette *big four*, ovvero le quattro grandi *audit firms* che attualmente si spartiscono l'intero mercato della revisione in Italia.

Nel terzo ed ultimo capitolo si effettuerà l'analisi approfondita di una particolare categoria di organizzazioni che, a ragione della sua rilevanza economica, è sottoposta ad obblighi maggiormente rigorosi in materia di revisione: gli Enti di Interesse Pubblico. Infine, allo scopo di aggiornare le considerazioni effettuate, verrà proposto il caso EEMS Italia S.p.A., una società quotata italiana che, a motivo della sfavorevole congiuntura economica derivante dalla crisi del 2008, ha reso impossibile ai soggetti incaricati della revisione esprimere un giudizio nell'ultimo biennio circa l'attendibilità del bilancio e la sua conformità alle norme che lo disciplinano.

EVOLUZIONE STORICO - NORMATIVA DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE IN ITALIA

1.1 Nascita e disciplina del concetto di revisione

Il concetto attuale di *revisione legale dei conti* è frutto di una lunga e complessa evoluzione interpretativa che trae le sue origini più recenti intorno alla seconda metà del XIII secolo, quando la Gran Bretagna diventa la culla di quella transizione da società tradizionale a società tecnologizzata che gli storici chiamano *rivoluzione industriale*.

Nella realtà italiana, caratterizzata da mercati finanziari evidentemente meno attivi e sviluppati rispetto a quelli di matrice anglo - sassone, la revisione contabile trova il primo intervento del legislatore nella legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina le *società fiduciarie*, precedentemente introdotte nel nostro ordinamento con R. D. L 16 dicembre 1926, n. 2214.

Le crescenti esigenze informative dei potenziali investitori e l'avvento di una nuova cultura di bilancio rendono necessaria per il legislatore nazionale l'ulteriore regolamentazione dell'attività di revisione contabile: viene emanato il D. P. R n. 136 del 31 marzo 1975, in attuazione della legge delega n. 216 del 7 giugno 1974.

1.2 Il Testo Unico della Finanza

Sulla scia della accresciuta esigenza di disciplinare in maniera più marcata l'attività dei soggetti che operano sui mercati mobiliari, il Parlamento italiano, con legge 6 febbraio 1996, n. 52, delega il Governo alla emanazione di un documento normativo che abbia il compito di coordinare l'intera disciplina in materia di intermediazione finanziaria: i lavori della commissione tecnica nominata a tal fine dal Governo e presieduta dall'allora Direttore Generale del Ministero del Tesoro Mario Draghi confluiscono nell'emanazione del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, meglio conosciuto come *Testo Unico della Finanza*. Si realizza, in tal modo, una vera e propria ripartizione dei compiti attribuiti al collegio sindacale da un lato e alla società di revisione (o al revisore legale) dall'altra.

1.3 La riforma del diritto societario

La netta separazione tra collegio sindacale, preposto ai controlli di natura amministrativa, e organo di revisione, a cui vengono demandate invece le verifiche di carattere contabile, è limitata alla sola disciplina delle società con azioni quotate sui mercati regolamentati fino al successivo intervento del legislatore che, attraverso il D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha prestato ascolto all'esigenza di destinare l'intera attività di controllo della regolare tenuta della contabilità a soggetti qualificati e strutturati, distinti dal collegio sindacale.

1.4 Il D.lgs. n. 39/2010

Nonostante la rilevanza dei citati interventi legislativi, il presente quadro dispositivo risulta ancora estremamente frammentato.

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 viene posto in essere un sistema integrato di norme comuni a tutte le società (eccetto agli «enti di interesse pubblico», sottoposte, come si vedrà ampiamente, a disposizioni speciali), che vanno a lambire tematiche fino ad ora mai affrontate dal legislatore o, ad ogni modo, affrontate in via del tutto approssimativa: si interviene in maniera decisa sulle modalità di svolgimento della revisione, andando a delineare gli standard di riferimento da seguire durante tutta la durata dell'incarico; si definisce un sistema di vigilanza pubblica sull'attività di revisione, nonché un controllo di qualità sull'operato dei soggetti incaricati; si introduce, infine, un apparato sanzionatorio di natura amministrativa e penale.

La prima grande novità introdotta dal decreto è ravvisabile nella nuova definizione di *revisione legale*. Altra importante novità introdotta dal D.lgs. 39/2010 riguarda l'istituzione del *Registro dei revisori legali e delle società di revisione* tenuto dal Ministero dell'economia e della finanze, di concerto con il Ministero della giustizia e sentita la CONSOB.

Un'altra rilevante questione su cui il legislatore mira a fornire un'univoca soluzione di carattere interpretativo è quella dell'indipendenza, considerata come quella condizione per cui il revisore o la società di revisione non devono in alcun modo essere coinvolti nel processo decisionale della società su cui svolgono la propria attività.

Sostanziali novità sono ravvisabili anche per le questioni relative a conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico.

1.5 Il Decreto Legge n.5/2012

L'ultimo significativo intervento del legislatore nazionale in ordine temporale è rappresentato dal DL n. 5 del 9 febbraio 2012, meglio conosciuto con il nome di *Decreto semplificazioni*, approvato dal Consiglio dei Ministri durante il Governo Monti e volto ad arginare la difficile condizione in cui versa il sistema produttivo italiano a seguito della crisi internazionale.

Con riguardo alle verifiche di natura contabile all'intero delle società, la disciplina dell'organo di controllo viene gradualmente ed efficacemente modificata: all'interno delle S.r.l viene inserita la figura del *sindaco unico*.

LE SOCIETA' DI REVISIONE: STRUTTURA, ATTIVITA' E FASI DEL PROCESSO

2.1 Il contesto normativo ante e post D.lgs. 39/2010

Prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n.39/2010 lo scenario relativo alle società di revisione constava di tre diverse tipologie, ciascuna legittimata per legge allo svolgimento di determinate attività:

società fiduciarie e di revisione ai sensi dell'art.1 della Legge n.1966/1939;

società di revisione ai sensi del D.lgs. n. 88/1992, abilitate al controllo legale dei conti;

società di revisione ai sensi del D.lgs. n.58/1998 (vedi par. 1.2), abilitate a svolgere attività di revisione esclusivamente su società quotate.

La presenza di tre distinte fattispecie - e, dunque, di tre distinti registri - è perdurata fino all'entrata in vigore dei relativi regolamenti attuativi, avvenuta il 13 settembre 2012, momento dal quale è stato indetto un unico albo, all'interno del quale devono essere iscritte tutte le tipologie di società di revisione elencate.

Dal punto di vista sostanziale, allo stato attuale il panorama del controllo contabile italiano vede l'esistenza di tre grandi gruppi di società:

le cosiddette *Big Four* (Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers e Ernst&Young);

alcune società nazionali con affiliazione internazionale;

una moltitudine di società di piccole dimensioni che operano prettamente al livello locale e che, talvolta, sono il risultato di un ampliamento di studi professionali.

2.2 Le Big Four

La posizione maggiormente di spicco nello scenario delle società di revisione in Italia è senza dubbio occupata dalle cosiddette *Big Four*, espressione utilizzata per identificare le quattro grandi società di stampo internazionale operanti come veri e propri *leaders* sul mercato nazionale. Si tratta delle già citate *Deloitte&Touche*, *KPMG*, *PricewaterhouseCoopers* e *RecontaErnst&Young*, il cui primato nel settore della revisione rappresenta il risultato di una profonda ristrutturazione avvenuta a cavallo tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta e che ha portato alla riduzione del numero dei grandi *competitors* nel comparto inizialmente da otto a sei e successivamente a cinque.

La Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi, che periodicamente si occupa di redigere *reports* sulla situazione della revisione contabile nel contesto nazionale, è riuscita, attraverso l'analisi dei bilanci, a determinare le rispettive quote di mercato possedute in Italia da ciascuna delle *Big Four* a partire dal 2007: in estrema sintesi, il mercato che si spartiscono

i quattro colossi della revisione è scindibile, in via del tutto figurativa, in due grandi macrogruppi: da una parte *Deloitte & Touche* e *KPMG*, con quote che si attestano intorno al 20% ciascuna, dall'altra *PricewaterhouseCoopers* e *Ernst&Young*, con quote del 30% per entrambe. Inoltre, con riguardo agli incarichi in essere al 30 giugno 2012, i quattro *leaders* internazionali detengono una quota complessiva di poco superiore all'83% del mercato totale.

2.3 Organizzazione e assetto interno delle società di revisione

Dal punto di vista legale le società di revisione possono costituirsi sotto forma di società di capitale ovvero di società di persone.

Con riguardo alla struttura organizzativa, le società di revisione sono articolate allo scopo di rispondere ad una duplice esigenza: essere società di professionisti da un lato e organizzazione aziendale dall'altro. L'aspetto maggiormente significativo di tali società è la presenza al loro interno di una professionalità marcata e ravvisabile nella rigida gerarchia che le contraddistingue in termini di passaggi di carriera e di divisione delle mansioni.

Le fasce professionali in cui si dividono le risorse umane a disposizione di una società di revisione sono quattro:

- al vertice della scala gerarchica si colloca il *partner*;
- sul gradino immediatamente sotto e alle dipendenze del *partner* si colloca la figura del *manager* (o dirigente);
- sotto al *manager* trova spazio il *senior* (o revisore);
- infine, nell'ultima fascia in ordine di competenza ed esperienza è lo *junior* (o assistente).

In termini di *carrier management*, la società di revisione offre al proprio personale ampi margini di avanzamento professionale, subordinato a valutazioni della *performance* periodiche.

2.4 Processo di revisione

Il processo di revisione è comunemente caratterizzato da una serie ordinata e sequenziale di attività ripetute nel tempo e identificabili in sei distinte fasi:

1. accettazione/rinnovo dell'incarico;
2. pianificazione del lavoro;
3. preparazione del programma di revisione;
4. esecuzione delle procedure di revisione;
5. valutazione degli errori ed eventuali aggiustamenti e/o miglioramenti;
6. espressione del giudizio professionale di revisione.

2.4.1 Accettazione/rinnovo dell'incarico

La prima fase del processo è costituita dall'accettazione dell'incarico da parte della società di revisione ovvero, nel caso in cui quest'ultima ne abbia già ottenuto uno presso il cliente in questione, dal rinnovo dell'incarico stesso: il *management* deve valutare in maniera capillare quale siano gli incarichi da accettare o mantenere e quali, invece, vadano respinti.

I documenti che scaturiscono da questa fase sono la proposta d'incarico e la lettera d'incarico.

2.4.2 Pianificazione del lavoro

La seconda fase, in cui il *team* è chiamato a pianificare il lavoro da svolgere, si basa essenzialmente, a differenza del passato, sul concetto di *significatività*, strettamente connesso a quello di *rischio*: il processo di revisione, dunque, non consiste più soltanto in una serie standardizzata di *steps* volti a «proceduralizzare» le verifiche poste in essere, ma diventa un'attività fortemente improntata su criteri di natura strategica, in cui è fondamentale giungere ad una conoscenza capillare dell'ambiente in cui opera la società cliente, il circuito di fornitori, gli investitori, le minacce, le opportunità e, non da ultimo, il quadro normativo di riferimento.

Il primo *step* da implementare consiste nella stima della significatività e nella definizione dell'*audit risk*: è proprio in fase di pianificazione, dunque, che il livello di rischio viene conosciuto, tollerato e governato.

A questo punto vengono introdotte le *analytical reviews* (verifiche di coerenza), che consistono in controlli di corrispondenza tra informazioni di natura economica - finanziaria, ed, in particolare, tra valori ottenuti e valori attesi.

Si passa, poi, alla stima del *control risk* in via preliminare, poiché tale componente sarà oggetto di analisi definitiva in sede di programmazione del lavoro.

L'*output* derivante dall'intera fase di pianificazione è rappresentato da un documento che prende il nome di *audit planning memorandum* (memorandum della pianificazione) e che contiene, al suo interno, la stima preliminare della significatività, dell'*audit risk*, dell'*inherent risk* e del *control risk*, componenti che verranno monitorati e testati definitivamente nello *step* successivo.

2.4.3 Preparazione del programma di revisione

L'obiettivo di questa fase consiste nell'implementare un programma di lavoro dettagliato, all'interno del quale vengano elencate esaustivamente tutte le verifiche che dovranno essere svolte sui valori di bilancio, e che includa informazioni aggiuntive con riguardo alle tempistiche e alla ripartizione nel *team* delle diverse mansioni.

L'output che scaturisce dalla fase di programmazione è il programma di lavoro.

2.4.4 Esecuzione delle procedure di revisione

Esistono due categorie principali di procedure poste in essere dal *team* di revisione: le procedure di conformità e le procedure di validità. Mentre le prime vengono generalmente svolte per intero nella precedente fase di programmazione, le seconde fanno tipicamente parte della fase esecutiva della revisione, nonostante parte di esse possano essere effettuate durante tutto il processo di *auditing*. Esse si dividono in:

- procedure di analisi comparativa (o verifiche di coerenza);
- verifiche di dettaglio.

Le procedure di analisi comparativa basano la propria efficacia sul presupposto che tra i dati a disposizione esistano delle relazioni e che queste continuino a sussistere qualora non vi siano condizioni note che facciano presumere il contrario. Si concretizzano sostanzialmente in confronti tra aggregati di informazioni che hanno lo scopo di valutare la loro coerenza.

Le verifiche di dettaglio possono essere raggruppate nelle seguenti fattispecie:

- a) la selezione di un conto e di un campione di transazioni allo scopo di valutare l'importo corretto, l'effettiva esistenza dei saldi, la giusta imputazione al periodo, etc...;
- b) le procedure tipiche della fase di chiusura di bilancio, quali la riconciliazione dei saldi di bilancio con le scritture contabili effettuate durante il corso dell'esercizio;
- c) le circolarizzazioni.

2.4.5 Documentazione del lavoro svolto ed eventuali aggiustamenti

Sulla base degli elementi probativi ottenuti a seguito dell'effettuazione delle procedure sopra descritte, il *team* è chiamato a predisporre tutta la documentazione della revisione, la cui ampiezza varia a seconda dell'entità dell'attività svolta e che deve rinviare in modo appropriato alle relative carte di lavoro.

Ad ogni tipologia di evidenza (carta di lavoro) il *team* di revisione attribuisce diversi livelli di affidabilità.

L'obiettivo principale di una corretta stesura della documentazione è legato all'esigenza del *team* di revisione di produrre evidenze documentali sufficienti ed appropriate ai fini della redazione della relazione finale.

2.4.6 Espressione del giudizio professionale di revisione

La fase terminale del processo di *auditing* è quella in cui la società di revisione è chiamata ad esprimere, in forma standardizzata, un parere professionale circa il bilancio oggetti di analisi.

Esistono diverse tipologie di giudizio, che, tramite la sottoscrizione della relazione, viene rilasciato dalla società di revisione; a seconda dei casi, tale giudizio può essere:

- positivo (o senza rilievi);

- con rilievi;
- negativo (o avverso);
- impossibile da esprimere.

2.5 Punti di forza e debolezza dell'attività delle società di revisione

L'erronea previsione dei soggetti interessati a conoscere il giudizio professionale di tali società consiste nella convinzione che queste ultime siano in grado di attestare lo "stato di salute" dell'azienda cliente, scongiurando così la possibilità di incorrere in investimenti sbagliati.

La circostanza in oggetto ha portato allo sviluppo di una delle più annose questioni in materia di revisione effettuata da società autorizzate: l'*expectation gap*. Si tratta del fenomeno per cui l'eccessivo valore che i soggetti esterni attribuiscono ai pareri emessi dai *partner* delle società di revisione origina un notevole divario tra le aspettative del pubblico e la reale portata della revisione stessa. L'attività di *auditing*, infatti, per sua natura, conduce sempre ad un ragionevole convincimento, ma mai alla piena certezza circa l'attendibilità del bilancio analizzato.

Altro limite in qualche modo legato al fenomeno dell' *expectation gap* è da ricercare nell'attività delle società di revisione, volte a fornire dati e informazioni a consuntivo : ciò comporta, da una parte, la quasi totale impossibilità di prevenire qualunque tipo di danno associato all'azienda cliente e, d'altra parte, la scarsa garanzia che le società di revisione possano preventivamente individuare eventuali collusioni nei vertici aziendali, che rendano inefficace il sistema di controllo interno.

Il grande punto di forza delle società di revisione, che fa di queste ultime l'alternativa scelta da innumerevoli aziende in luogo del ricorso al revisore persona fisica, è il valore aggiunto derivante dal lavoro in *team*, all'interno del quale la discussione e il confronto tra i membri risulta indispensabile ai fini dell'effettuazione di un operato di alta qualità ed affidabilità.

INCARICHI DI REVISIONE SU ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

3.1 Enti di Interesse Pubblico: definizione e riferimenti normativi

A motivo del considerevole aumento di realtà societarie sempre più imponenti e caotiche e, contestualmente, della crescente rilevanza delle funzioni tipiche dell'attività di *auditing* nel generare fonti di supporto informativo per gli *stakeholders*, il legislatore ha ritenuto opportuno operare una distinzione normativa tra *enti di interesse pubblico* e tutti gli altri enti societari non facenti parte di tale categoria, pur continuando ad ispirarsi ad una prospettiva di generale uniformità.

Ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010, sono enti di interesse pubblico:

- a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
- b) le banche;
- c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *u*), del codice delle assicurazioni private;
- d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *cc*), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *cc - ter*), del codice delle assicurazioni private;
- e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
- f) le società di gestione dei mercati regolamentati;
- g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
- h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- i) le società di intermediazione mobiliare;
- l) le società di gestione del risparmio;
- m) le società di investimento a capitale variabile;
- n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2007/64/CE;
- o) gli istituti di moneta elettronica;
- p) gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del TUB.

In questa sede un'attenzione particolare è riservata alla categoria delle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea.

3.2 Disposizioni speciali in materia di revisione

Il Capo V del D. Lgs. n. 39/2010, agli articoli 17,18 e 19, introduce le principali disposizioni in materia di enti di interesse pubblico, con riferimento ai profili di indipendenza, pubblicazione della relazione di trasparenza da parte dei soggetti incaricati della revisione e rapporti tra comitato di controllo interno e revisione legale dei conti.

3.2.1 Indipendenza, audit firm rotation e partner rotation

Nell'ambito della revisione, si è soliti distinguere due diverse forme di indipendenza: l'indipendenza formale, rinvenibile nell'oggettiva estraneità del revisore in situazioni e circostanze che possano far dubitare un terzo non informato della presenza di tale presupposto, e l'indipendenza sostanziale (o mentale), coincidente con un atteggiamento del revisore volto alla considerazione dei solo elementi rilevanti all'attività in oggetto, tralasciando tutti i fattori ad essa estranei.

Il primo aspetto specifico che merita di essere approfondito è quello individuato dall'art. 17, comma 1, nel quale si legge che « l'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e sette esercizi per i revisori legali».Inoltre, «esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico».

Un' ulteriore questione legata alla durata dell'incarico di revisione è rinvenibile all'art. 17, comma 4, del medesimo decreto, che statuisce quanto segue: «l'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di un ente di interesse pubblico non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente».

3.2.2 Relazione di trasparenza

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, D. Lgs. n. 39/2010 «i revisori legali e le società di revisione legale pubblicano sul proprio sito internet, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, una relazione di trasparenza annuale (...)».

La relazione di trasparenza si sostanzia in una serie dettagliata di elementi informativi che mirano a fornire una ragionevole sicurezza sulla capacità del revisore di svolgere attività di revisione su enti di interesse pubblico.

3.2.3 Comitato per il controllo interno e la revisione contabile

L'istituzione del Comitato per il controllo interno e la revisione legale, prima che dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2010, è stata normativamente prevista dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, che ne ha delineato i principali aspetti tecnici e funzionali.

Sulla scorta di tale disposizione, il Comitato ai sensi del Decreto svolge la propria attività *ex post*, fornendo informazioni utili a tutti coloro che detengano un interesse di natura economico - finanziaria nei confronti della società.

Ai sensi del Codice di Autodisciplina, di contro, il comitato per il controllo interno svolge «funzioni propositive e consultive secondo quanto indicato nei successivi articoli» (art. 4, Principio 4.P.1).

3.2.4. Ulteriori disposizioni: controllo della qualità e vigilanza

L'art. 20, che rappresenta il solo a comporre il Capo VI del decreto, ai commi 1 e 2 statuisce quanto segue: « gli iscritti nel Registro che non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni sei anni. Gli iscritti nel Registro che svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni tre anni».

Altro tema su cui il legislatore compie un intervento di notevole portata è quello relativo alla vigilanza, a riguardo della quale è ravvisabile una netta scissione in merito alla ripartizione delle competenze.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 21, comma 1, « il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico»; di contro, nell'art. 22, comma 1, si legge che «la CONSOB vigila sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica». Inoltre, sulla scorta di quanto sopra esposto, « nello svolgimento di tale attività, la CONSOB provvede ad effettuare su tali soggetti il controllo della qualità di cui all'articolo 20» (art. 22, comma1).

3.3 Giudizio della società di revisione su EIP in assenza del presupposto di continuità aziendale: il caso EEMS Italia S.p.A.

Nel presente paragrafo si illustreranno in prima analisi gli effetti della crisi su una particolare categoria di enti di interesse pubblico, ovvero le «società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani» (art. 16, comma 1, lett. a) , D. Lgs. n. 39/2010, per semplicità società quotate italiane. Successivamente si ritornerà al tema cardine di questo elaborato, andando ad approfondire le dinamiche di redazione della

relazione finale da parte della società di revisione nel caso in cui sussistano problematiche di continuità aziendale, direttamente riconducibili alla crisi economica di cui sopra. Infine, verranno esposti i casi di due società quotate italiane, allo scopo di illustrare in maniera concreta le conclusioni a cui necessariamente giunge il revisore in situazione di minaccia per il presupposto del *going concern*.

3.3.1 Società quotate e crisi finanziaria

Molte società quotate, nel momento in cui i postumi del crollo si sono lievemente attenuati, hanno colto l'occasione per inaugurare una nuova stagione di crescita, che le ha viste protagoniste nella realizzazione di progetti altamente sfidanti e innovativi, ma nello stesso tempo molto rischiosi. A causa di tale rischio, è risultato difficoltoso per le società in oggetto spiegare agli investitori esterni la convenienza dei progetti presentati e, dunque, convincere questi ultimi ad apportare capitale che avrebbe, molto probabilmente, fruttato. Questa circostanza si è posta alla base del ricorso al capitale azionario, preponderante rispetto a quello al capitale di debito.

Mentre nell'intera Eurozona gli investimenti sono finanziati tramite capitale apportato dai soci per un totale di quasi il 60%, in Italia solamente il 50% dei progetti d'investimento sono supportati da capitale azionario. Di contro, le società italiane fanno il più elevato uso di prestiti bancari di tutti i Paesi considerati (più del 30%), rispetto alla media dell'area euro, che si attesta attorno al 20%. Il deterioramento della posizione finanziaria delle imprese che si sono indebitate nel corso degli anni è peggiorato e la dipendenza dal sistema bancario è divenuta insostenibile.

Quello appena descritto ha inevitabilmente costituito il terreno adatto alla diffusione di fenomeni di insolvenza nelle società maggiormente indebitate o che erano da tempo soggette a progetti di ristrutturazione aziendale eccessivamente lenti, che hanno finito per mettere in crisi anche le società più solide dal punto di vista finanziario.

3.3.2 Continuità aziendale e documenti a supporto della revisione

Nel contesto appena descritto, la redazione del bilancio da parte delle società affette da gravi problematiche di natura finanziaria è risultata alquanto difficoltosa: le tipiche valutazioni di medio – lungo termine, effettuate nel caso in cui l'impresa è considerata in grado di svolgere in maniera regolare il proprio *core business* in un futuro ragionevolmente ampio, sono venute meno, dando luogo alla perdita del presupposto di continuità aziendale (o *going concern*), che rappresenta uno dei pilastri su cui si basa l'intero processo di elaborazione del bilancio d'esercizio.

Il primo riferimento normativo da considerare è contenuto all'interno dell'art. 2423 – bis del codice civile, comma 1, che statuisce quanto segue: « la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato». Un altro importante riferimento per le società che redigono il bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali è rappresentato dallo IAS 1 “Presentazione del bilancio”, punto 23, all'interno del quale è introdotto in concetto di "incertezze significative".

Il documento che senza dubbio gode del maggior rilievo normativo in tema di *going concern* è il Principio di Revisione n. 570 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nell'ottobre 2007 , che rappresenta un vero e proprio testo unico per la revisione con riguardo all'apprezzamento del presupposto di continuità aziendale. Per quanto concerne la "Responsabilità del revisore", quest'ultimo è tenuto a valutare l'appropriato utilizzo del presupposto di continuità aziendale da parte della direzione e a verificare se ci siano incertezze significative da segnalare (par.9).

Costituisce altresì un testo di riferimento, seppure privo di contenuto precettivo autonomo, il Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, che si occupa delle "Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezza nell'utilizzo di stime". Infine, altro documento dotato di rilievo è il Documento della Consob n. 9012559 del 6 febbraio 2009, con oggetto " Procedure di revisione e relazione di revisione in presenza di problematiche connesse alla continuità aziendale".

3.3.3 Relazione di revisione: incertezze significative e richiami di informativa

In caso di minacce al presupposto di continuità aziendale l'espressione del parere professionale non è soltanto una mera sintesi del lavoro svolto ma è strettamente connessa, come sopra accennato, all'individuazione di elementi di incertezza più o meno significativi, che danno luogo a diversi possibili scenari.

Da un punto di vista prettamente generale, per le società quotate le modalità di stesura della relazione di revisione sono dettate dalla Comunicazione n. 99088450 del 1 dicembre 1999, che prevede, qualora il revisore lo ritenga opportuno, inserire all'interno della relazione un paragrafo aggiuntivo, successivo a quello del giudizio, nel quale viene esposto un richiamo di informativa (o paragrafo d'enfasi). Costituisce altresì un testo rilevante il già citato Principio di Revisione n. 570, per quel che concerne, in particolare, la sezione "Conclusioni della revisione e stesura della relazione del revisore", all'interno della quale vengono fornite le indicazioni necessarie all'elaborazione del giudizio finale in presenza di «un' incertezza

significativa legata ad eventi e circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dei dubbi significativi riguardo alla continuità aziendale dell'impresa» (par. 30).

3.3.4 Il caso Eems Italia SpA

Nel presente paragrafo è illustrato il caso di Eems Italia SpA, società controllante dell'omonimo Gruppo Internazionale Eems, le cui compagnie operative sono attive nel *business* dei semiconduttori e del fotovoltaico.

EEMS ITALIA SpA, il cui bilancio viene revisionato da Reconta Ernst&Young SpA, ha subito, a causa della sfavorevole congiuntura economica che trae origine dalla citata crisi dei mutui subprime del 2008, rilevanti perdite riconducibili ad eventi non prevedibili, i quali hanno progressivamente deteriorato la posizione finanziaria e la capacità di *performance* della stessa.

A partire dall'esercizio 2012, la società di revisione ha dichiarato che, a causa della rilevanza degli effetti connessi alle incertezze descritte, non è stata in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio della EEMS Italia SpA. Su richiesta della CONSOB risalente al 13 settembre 2012, la società è stata altresì inserita nella *black list* dell'organo di vigilanza, facendo salire a 34 le società quotate italiane che nell'anno in questione hanno subito forti tensioni dal punto di vista finanziario.

3.3.5 Prospettive di *performance* per le società quotate italiane

La notizia positiva è rappresentata dalla timida crescita che alcune grandi società quotate italiane hanno saputo conseguire nel corso del 2012 e del 2013; nonostante la sfavorevole congiuntura economica, esse sono state in grado di accrescere il proprio *business* e la propria marginalità produttiva, promovendo investimenti innovativi e tentando l'espansione verso i mercati internazionali.

Un'analisi condotta su un campione di 28 società industriali quotate alla Borsa di Milano mostra come, durante tutto il corso del 2014, l'80% di esse dovrebbe aumentare in termini di bilancio sia il fatturato (+ 5,8%) sia l'ebitda (+ 6,6% in valore assoluto).

Le società italiane, dunque, approfittando della spinta al miglioramento della *performance* condotta da Regno Unito, Germania, Usa e Giappone, dovrebbero nel prossimo futuro sperimentare una crescita profittevole.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto approfondito nel presente elaborato, il ruolo delle società di revisione che svolgono incarichi su Enti di Interesse Pubblico risulta essere imprescindibile nella misura in cui i soci ed i terzi individuano in esse un valido punto di riferimento per evitare che le scelte degli amministratori possano rivelarsi dannose. La crescente complessità dell'ambiente economico in cui le società di revisione si trovano oggi ad operare, inoltre, comporta l'inevitabile necessità che esse si servano di professionisti dotati di notevole competenza tecnica, attitudine alle relazioni interpersonali, capacità di *problem - solving* e propensione alla "negoziazione".

La nuova disciplina della revisione legale dei conti entrata in vigore il 7 aprile 2010 sembra soddisfare i profondi mutamenti del contesto macroeconomico di riferimento, demandando ad una serie di scelte operative di forte impatto innovativo: il risultato è stato la costruzione di norme comuni e condivise che disincentivino qualunque interesse di parte e inquinante di ogni decisione.

L'ambiente in rapido divenire in cui operano oggi le grandi società di revisione impone, infine, una chiara identificazione *ex ante* degli obiettivi a cui mira il revisore seguita dall'eventuale ridefinizione degli stessi, laddove le mutate condizioni lo richiedano e la loro più ampia divulgazione, unitamente alle limitazioni allo svolgimento dell'attività tesa a conseguirli.

BIBLIOGRAFIA

Monografie e articoli

ACIERNO R., *Il collegio sindacale e la riforma del diritto societario*, su *FiscoOggi* Rivista Telematica, mercoledì 1 giugno 2005

ALLEGRI V., CALVOSA L., D'ALESSANDRO F., DE ANGELIS L., FORTUNATO S., GRIPPO G., MAFFEI ALBERTI A., MANGINI V., PARTESOTTI G., PIRAS A., SCOGNAMIGLIO G., VOLPE PUTZOLU G., ZANARONE G., *Diritto Commerciale*, Monduzzi Editore, Bologna, ottobre 2010

ASSANTE F., COLONNA M., DI TARANTO G., LO GIUDICE G., *Storia dell'economia mondiale*, seconda edizione, Monduzzi Editore, Bologna, settembre 2000

AVANZINO N., *Un mondo che non smetterà di cambiare* su *Milano Finanza Focus*

BAVA F., CANTINO V., DEVALLE A., *Le carte di lavoro e la verbalizzazione del controllo*, I temi MAP (Libera consultazione), giugno 2007

BERNARDI D., BISESTILE A., CARTURANI A., CASASCO A., INSAUDO G., MARIANI L., MORETTINI G., MORONI M., OFFICIO G., PERGAMI M., PROVASI R., RESCIGNO M., SOTTORIVA C., TAMBORINI M., *La riforma della revisione legale in Italia: una prima analisi del D. Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 per Scuola di Alta Formazione*, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Milano, luglio 2010

BERNARDI D., DIFINO M., MARTINOTTI P., *Il controllo di qualità della revisione legale dei conti. Per il collegio sindacale, il revisore singolo e la società di revisione*, Egea, 2011

CAMERAN M., *Il mercato della revisione contabile in Italia al 31-12-2012*, SDA Bocconi - Osservatorio di Revisione, luglio 2013

CAVALIERE A., *La nuova Revisione legale dei conti*, Maggioli Editore, 2010

CAVALIERE A., *Manuale pratico di revisione legale dei conti*, Maggioli Editore, 2012

CADEDU L., PORTALUPI A., *La revisione legale dei conti*, Gruppo24Ore, Milano, 2012

CERADINI C., MANZANA G., PEVERELLI M., *Guida alla revisione legale dei conti*, Il Sole24ore, 2013

CIOCCA P., *1929 e 2009: due crisi commensurabili?*, ApertaContrada, 16 luglio 2009

COSSU F., *L'indipendenza del collegio sindacale e del revisore contabile*, Giuffrè Editore, 2006

D'ALESSIO R., *Dossier Revisione Legale*, Gruppo24Ore

DE ANGELIS L., RUSTICALI G., ARAGNO T., RABAGLIATI C., FANTINI R., DI RUSSO D., ONORI A., SECINARO S., *La Revisione Legale dei Conti*, Gruppo Editoriale Esselibri - Simone, Napoli aprile 2010

DI MAIO F., *Società fiduciarie e contratto fiduciario*, Milano, 1977

DI PIETRA R., *La revisione legale in Italia. Indagine sulle relazioni di revisione rilasciate dal 1993 al 2011*, Cedam, 2013

DI TARANTO G., *Aspettando il New Deal*, su *Costruttori romani*, n.2 febbraio 2009 - Anno XXIII

FAZI V., GALLUCCI M., PEDICINI L., *L'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori*, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, febbraio 2012

GENTILI G., *La nuova revisione legale dei conti. Formulario commentato*, Cesi Professionale, 2010

IORI M., *Riforma del diritto societario - la riforma del controllo contabile*, su *Rivista di diritto bancario*, gennaio 2003

LIVATINO M., PECCHIARI N., POGLIANI G., *Principi e metodologie di auditing*, seconda edizione, Egea Editore, Milano, febbraio 2012

MARIANI C., MAGNAO SAN LIO L., *La revisione legale dei conti. Risk based approach*, Franco Angeli, 2013

MISCHI F., NEGRI F., *La valutazione della continuità aziendale nell'ambito della revisione legale dei conti* per Scuola di Alta Formazione "Luigi Martino", Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Milano, marzo 2014

PENATI A., *Borsa Italiana, 37 società per azioni quotate in crisi finanziaria* su Affari&Finanza, Repubblica, ottobre 2009

PESENATO A., *Manuale del revisore legale. La revisione contabile per imprese industriali, commerciali e PMI*, Ipsoa, 2014

ROSSI S., *Finanza e crescita dopo la crisi*, CommunityCib della SdaBocconi, Milano, 14 novembre 2013

RUOTOLO A., BOGGIALI D., *La nuova disciplina del sindaco unico nelle s.r.l. ed i suoi riflessi nelle società cooperative*, Studio di Impresa n. 113 - 2012/I, Consiglio Nazionale del Notariato, maggio 2012

VIETTI M., *La Governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma*, ed. Egea, Milano, ottobre 2013

Documenti e testi di legge

Audit Performance Handbook 2013 - Ernst&Young

Circolare Assonime n. 16/2010

Codice delle Assicurazioni Private

Codice di Autodisciplina

Comunicazione n. DAC/99088450 del 1 dicembre 1999

Decreto Legislativo n. 39/2010

Decreto Legge n. 5/2012

Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009

Principio di Revisione (ISA) n. 100

Principio di Revisione (ISA) n. 220

Principio di Revisione (ISA) n. 230

Principio di Revisione (ISA) n. 300

Principio di Revisione (ISA) n. 320

Principio di Revisione (ISA) n.400

Principio di Revisione (ISA) n. 570

Relazione di trasparenza 2013, Reconta Ernst&Young S.p.A

Relazione per l'anno 2012 - Consob

Testo Unico della Finanza

Testo Unico Bancario

Siti web

www.ilsole24ore.it

www.consob.it

www.revidere.it

www.deloitte.it

www.kpmg.it

www.ey.it

www.pwc.it

www.unibocconi.it

www.homolaicus.com

www.regione.lazio.it

www.renovaaudit.it

www.ateneoweb.it

www.borsaitaliana.it

www.eems.com